



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Delibera n.

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, recante “*Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, recante “*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e s.m.i., recante “*Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, che trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di seguito denominata “SNA”;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e s.m.i., convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” e, in particolare, l'art. 13 che disciplina il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”;

VISTO il d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 pubblicato in G.U. Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2015, “*Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)*”;

VISTA la delibera 12 novembre 2010, n. 6, che definisce i compensi, la durata e i compiti dei docenti temporaneamente incaricati, dei docenti integrativi e degli incaricati di attività di supporto alla didattica e assistenza agli allievi;

VISTA la delibera 13 giugno 2011, n. 4, che definisce criteri e parametri per il conferimento degli incarichi di ricerca e studio;

VISTA la delibera 27 maggio 2016, n. 5, che individua e disciplina le attività didattiche retribuite svolte dai docenti incaricati temporaneamente;

VISTA la delibera 25 luglio 2017, n. 3, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento economico annuo lordo dei docenti a tempo pieno;

VISTA la delibera 16 marzo 2018, n. 1, che disciplina l’organizzazione interna e il funzionamento della SNA, registrata dalla Corte dei Conti, il 10 maggio 2018, reg.ne prev. n. 998;

VISTO il decreto 16 ottobre 2018, n. 230, che determina i compensi orari per attività didattica in aula, per attività di formazione a distanza, quota di iscrizione ai corsi, oneri per specifiche iniziative formative;

RAVVISATA la necessità di procedere ad una razionalizzazione delle norme relative agli incarichi attribuiti dal Presidente della SNA in un unico provvedimento;

SENTITO, per quanto di competenza, il Dirigente amministrativo;

SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del 13 dicembre 2018,

DELIBERA

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni contenute nella presente delibera disciplinano gli incarichi conferiti dalla SNA per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 2

Docenti e ricercatori a tempo indeterminato

1. L’impegno e il trattamento economico dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento della ex Scuola Superiore dell’Economia e Finanza (SSEF), trasferiti alla SNA ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 90/2014, conv. in l. 114/2014, sono regolati dal d.P.C.M. n. 202/2015.

2. Ai docenti e ai ricercatori a tempo indeterminato può essere attribuito l'incarico di Responsabile di Area didattica e scientifica nonché, in mancanza di Responsabile di settore, l'incarico di Coordinatore di Dipartimento. In tali ipotesi, non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo, fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.P.C.M. n. 202/2015.

Art. 3

Docenti a tempo pieno

1. I docenti a tempo pieno della SNA sono nominati ai sensi dell'art. 10 co. 1, del d.lgs. n. 178/2009 e dell'art. 14, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 70/2013, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabili. Sono scelti tra professori universitari di prima e seconda fascia, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale.
2. Gli incarichi di docenza a tempo pieno sono affidati a seguito di una selezione pubblica per manifestazione di interesse. L'avviso indica i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione che saranno applicati da apposita Commissione nominata dal Presidente. Al termine della procedura, la Commissione individua una rosa di candidati idonei e formula al Presidente una proposta motivata di attribuzione dell'incarico. Il Presidente attribuisce l'incarico nell'ambito della rosa definita e tenendo conto della proposta formulata dalla Commissione. Il superamento della selezione non costituisce diritto al conferimento dell'incarico.
3. L'impegno dei docenti a tempo pieno è regolato dal d.P.C.M. n. 202/2015. Ai sensi del medesimo Regolamento, il trattamento economico dei docenti a tempo pieno non professori universitari è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
 - a) per i dirigenti di prima fascia, i magistrati (ordinari, amministrativi e contabili), gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari, è stabilito un trattamento economico annuo lordo compreso fra la quarta e la undicesima classe dell'all. 2 a), del d.P.R. n. 232/2011, recante "*Trattamento economico annuo lordo – Professori Ordinari (I fascia) assunti secondo il nuovo regime*" a tempo pieno;
 - b) per i dirigenti di seconda fascia è stabilito un trattamento economico annuo lordo compreso fra la classe 0 e la classe terza dell'all. 2 a), del citato d.P.R. n. 232/2011, recante "*Trattamento economico annuo lordo – Professori Ordinari (I fascia) assunti secondo il nuovo regime*" a tempo pieno;
 - c) per gli esperti è stabilito un trattamento economico annuo lordo compreso fra la quinta e la dodicesima classe dell'all. 2 b), del d.P.R. n. 232/2011, recante "*Trattamento economico annuo lordo – Professori Associati (II fascia) assunti secondo il nuovo regime*" a tempo pieno.
4. All'interno delle suddette fasce stipendiali, il trattamento economico specifico del docente è determinato dal Presidente sulla base della valutazione del *curriculum* accademico e professionale.

5. Ai docenti a tempo pieno si applica quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della presente delibera.

Art. 4

Docenti temporanei

1. I docenti temporanei sono incaricati ai sensi dell'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 178/2009 e ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b), del d.P.R. n. 70/2013. Sono scelti a seguito di selezione pubblica per manifestazione di interesse per un periodo non superiore a un anno tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri. L'incarico è rinnovabile per un massimo di due volte, senza espletamento della selezione pubblica, previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Responsabile di area didattica e scientifica di afferenza.
2. L'avviso di selezione indica i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione che saranno applicati da apposita Commissione nominata dal Presidente. Al termine della procedura, la Commissione individua una rosa di candidati idonei e formula al Presidente una proposta motivata di attribuzione dell'incarico. Il Presidente attribuisce l'incarico di docente temporaneo nell'ambito della rosa definita e tenendo conto della proposta formulata dalla Commissione. Il superamento della selezione non costituisce diritto al conferimento dell'incarico.
3. I docenti temporanei svolgono attività di insegnamento e, in relazione a progetti formativi di particolare rilevanza, innovatività e complessità, svolgono compiti di progettazione e di coordinamento, nonché di partecipazione a riunioni di coordinamento, a commissioni di valutazione finale e d'esame. Sono considerate equivalenti alla didattica frontale le attività convegnistiche e seminariali svolte per conto della SNA.
4. Il trattamento economico dei docenti temporanei è regolato dal d.P.C.M. n. 202/2015. I compensi orari non possono essere inferiori a euro 100,00 (cento/00) e superiori a euro 200,00 (duecento/00) l'ora tenuto conto delle categorie e della professionalità richiesta. Nel caso di corsi, programmi o progetti formativi di particolare rilevanza, tale compenso può essere eccezionalmente derogato, con specifica motivazione, in relazione alla professionalità richiesta e alla importanza dell'iniziativa formativa.
5. In ogni caso, il compenso non può avere un importo complessivo superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui in relazione alla rilevanza qualitativa e quantitativa del corso o del progetto e all'attività di progettazione, programmazione, studio e ricerca specificati con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. Ai docenti temporanei cui è affidata anche l'attività di progettazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, va attribuito un compenso non superiore a un quinto delle ore di durata del corso ovvero del monte ore complessivo previsto nel provvedimento con cui è conferito l'incarico.
7. La partecipazione a riunioni di coordinamento nonché la partecipazione a commissioni di valutazione finale o d'esame sono retribuite, rispettivamente, nel limite di un quinto del monte ore assegnato dal decreto di incarico, salvo ulteriore specifica autorizzazione da parte del Responsabile di area didattica e scientifica di afferenza del docente.
8. L'effettivo espletamento delle attività è accertato dalle verbalizzazioni e sulla base di una relazione del docente temporaneo in cui sono indicate dettagliatamente le ore di attività da imputarsi a didattica frontale e le ore impiegate nello svolgimento delle attività equivalenti individuate dal presente articolo. La relazione è approvata dal Responsabile di area didattica e scientifica di afferenza del docente, che attesta il regolare e corretto espletamento delle attività.
9. Qualora i docenti temporanei assumano l'incarico di Responsabile di area didattica e scientifica, il compenso previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 70/2013, è fissato in euro 40.000 (quarantamila/00) annui. Tale compenso non è cumulabile con quello previsto per le attività di docente temporaneo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli incarichi in corso di svolgimento conferiti a seguito di selezione pubblica per manifestazione di interesse.

Art. 5

Docenti integrativi

1. I docenti integrativi sono nominati ai sensi dell'art. 11, del d.lgs. n. 178/2009 per lo svolgimento delle attività istituzionali della SNA per un periodo non superiore a un anno. L'incarico è conferito dal Presidente, su proposta del Coordinatore del Dipartimento interessato, sentito il Responsabile di area didattica e scientifica al quale compete, previo avviso pubblico, la procedura di valutazione comparativa delle candidature pervenute.
2. I docenti integrativi, in possesso di professionalità specifiche nelle aree didattiche e scientifiche, svolgono attività di ausilio nella progettazione e programmazione dei percorsi formativi, nonché nella predisposizione di esercitazioni, laboratori e materiali didattici. Svolgono, anche in codocenza, attività didattiche e partecipano a gruppi di lavoro interni costituiti su materie specifiche nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della Scuola.
3. Il trattamento economico per gli incarichi di docenza integrativa non può essere inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00) e superiore a euro 100,00 (cento/00) l'ora. In ogni caso, il compenso non può avere, in relazione alla rilevanza qualitativa e quantitativa delle attività richieste specificate con l'atto di conferimento dell'incarico, un importo complessivo superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00) annui.

Art. 6

Incarichi di ricerca scientifica e di supporto alla ricerca

1. Gli incarichi di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 178/2009 sono conferiti dal Presidente a professori e ricercatori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti di chiara fama nazionale e internazionale.
2. Gli incarichi di supporto alla ricerca ai sensi dell'art. 11, del d.lgs. n. 178/2009 sono conferiti dal Presidente a esperti in possesso di una approfondita competenza rilevabile da idonei elementi curriculari nelle materie oggetto dell'incarico.
3. I suddetti incarichi sono conferiti a seguito di selezione pubblica per manifestazione di interesse per un periodo non superiore a un anno rinnovabile una sola volta senza espletamento della selezione pubblica, previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile dell'attività di ricerca.
4. L'avviso di selezione indica l'oggetto dell'incarico, i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione che saranno applicati dalla Commissione nominata dal Presidente. Al termine della procedura, la Commissione individua una rosa di candidati idonei e formula al Presidente una proposta motivata di attribuzione dell'incarico. Il Presidente attribuisce l'incarico nell'ambito della rosa definita e tenendo conto della proposta formulata dalla Commissione. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà indicare le finalità, le modalità e i tempi di svolgimento della ricerca, il cui progetto sarà sottoposto all'approvazione del Presidente o di un docente da lui designato come responsabile. Lo svolgimento della selezione non costituisce diritto al conferimento dell'incarico.
5. I titolari di incarichi di ricerca scientifica e di supporto alla ricerca sono tenuti, nello svolgimento delle attività, a rispettare i termini e le modalità previste dall'avviso e dal provvedimento di conferimento dell'incarico.
6. Il compenso spettante per lo svolgimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, è determinato in ragione della complessità delle tematiche e dell'impegno, in base alle seguenti disposizioni:
 - a) per gli incarichi di ricerca scientifica fino a un massimo di euro 200,00 (duecento/00) per giornata-uomo e in ogni caso, in relazione alla rilevanza qualitativa dell'attività di ricerca e studio specificata con l'atto di conferimento dell'incarico, non superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui;
 - b) per gli incarichi supporto alla ricerca fino a un massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) per giornata-uomo e in ogni caso, in relazione alla rilevanza qualitativa dell'attività di ricerca e studio

specificata con l'atto di conferimento dell'incarico, non superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00) annui.

Art. 7

Albo dei docenti

1. È istituito l'Albo per il conferimento degli incarichi di docenza di breve durata ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 70/2013, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali della SNA. Esso è articolato in Sezioni corrispondenti alle seguenti Aree didattiche e scientifiche:
 - a) Analisi delle politiche pubbliche;
 - b) Diritto;
 - c) Economia, contabilità e statistica;
 - d) Management pubblico e innovazione digitale;
 - e) Metodologie didattiche, dell'apprendimento e della comunicazione.
2. I docenti con incarico di breve durata svolgono esclusivamente attività didattica in specifici moduli formativi nell'ambito di corsi programmati e approvati dal Presidente.

Art. 8

Iscrizione all'Albo dei docenti

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione, l'iscrizione all'Albo dei docenti è regolata da un avviso di selezione pubblica, pubblicato sul sito istituzionale della SNA e aperto in via continuativa alle manifestazioni di interesse dei soggetti in possesso dei requisiti in esso previsti.
2. Possono partecipare alla selezione pubblica, per una sola Area didattica e scientifica: dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari; esperti che abbiano maturato attività di docenza negli ambiti disciplinari corrispondenti alle Aree didattiche e scientifiche sopra indicate.
3. Le manifestazioni di interesse sono vagliate, con cadenza almeno semestrale, da un'apposita Commissione composta dai Responsabili delle aree didattiche e scientifiche, secondo i seguenti criteri: congruenza dell'attività professionale, scientifica e didattica del candidato con l'ambito disciplinare dell'Area per la quale concorre; rilevanza e continuità temporale dell'attività didattica svolta; rilevanza dell'attività scientifica svolta (limitatamente a pubblicazioni, studi e relazioni in occasione di convegni). Le candidature valutate positivamente sono proposte al Presidente per l'approvazione e il conseguente inserimento nelle corrispondenti sezioni dell'Albo, in ordine strettamente alfabetico.

4. L'Albo dei docenti della SNA entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nella fase transitoria, fino al termine dei lavori della Commissione sulla valutazione delle candidature presentate a seguito dell'avviso pubblico, tutti gli incaricati che a decorrere dal 1° gennaio 2018 hanno svolto presso la SNA incarichi di docenze di breve durata - ad esclusione di quelli incaricati per i corsi di formazione obbligatoria per la carriera prefettizia e diplomatica - saranno provvisoriamente inseriti di diritto nell'Albo, fino alla conferma della loro permanenza da parte della Commissione.

Art. 9

Funzionamento dell'Albo dei docenti

1. L'iscrizione all'Albo dei docenti ha validità per un biennio, al termine del quale l'interessato dovrà proporre una nuova domanda. L'Albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.
2. L'inserimento nell'Albo non costituisce diritto al conferimento dell'incarico. L'Albo non opera per il conferimento degli incarichi di docenza per i corsi di formazione obbligatoria per la carriera prefettizia e la carriera diplomatica.
3. I docenti di breve durata sono incaricati dal Presidente, su proposta del Coordinatore del Dipartimento interessato, tra i nominativi iscritti nell'Albo. È fatta salva, in casi di specifiche esigenze formative debitamente motivate, la possibilità di ricorrere a professionalità non inserite nell'Albo.

Art. 10

Incarichi di tutoraggio didattico

1. Gli incarichi di tutoraggio didattico sono conferiti ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del d.lgs. n. 165/2001, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, per un periodo non superiore a un anno. Il relativo avviso indica l'oggetto dell'incarico, i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione seguiti dalla Commissione nominata dal Presidente. Al termine della procedura, la Commissione predispose la graduatoria in base alla somma del punteggio ottenuto dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio e la sottopone al Presidente per l'approvazione. I candidati che si sono collocati in graduatoria nei limiti del numero di posti messi a bando sono incaricati mediante sottoscrizione del relativo contratto.
2. Gli incarichi di tutoraggio didattico prevedono lo svolgimento di attività di supporto operativo, anche in modalità E-learning, nell'ambito dei corsi della SNA.
3. Il trattamento economico previsto per gli incarichi di tutoraggio didattico è stabilito in misura non superiore a euro 50,00 (cinquanta/00) l'ora, tenuto conto della durata dell'incarico e della professionalità richiesta in relazione all'importanza del corso di studi specificata nell'avviso. In ogni

caso, il compenso non può avere, in relazione alla rilevanza qualitativa e quantitativa delle attività richieste specificate con l'atto di conferimento dell'incarico, un importo superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui.

Art. 11

Abrogazioni e disposizioni finali

1. La presente delibera sostituisce ed abroga le seguenti:
 - a) delibera 12 novembre 2010, n. 6;
 - b) delibera 13 giugno 2011, n. 4;
 - c) delibera 27 maggio 2016, n. 5;
 - d) delibera 25 luglio 2017, n. 3;
2. La presente delibera è soggetta all'approvazione dei competenti organi di controllo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti.

Prof. Stefano Battini